

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, Dipartimento Igiene del Lavoro di seguito denominato "INAIL", con sede in Monteporzio Catone (RM), Via Fontana Candida 1, codice fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore ad interim del Dipartimento di Igiene del Lavoro, Dr. Sergio Iavicoli

E

l'Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", con sede in Lecce (Le), via Arnesano, Codice Fiscale C.F. 80008870752, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. G. Metafuno.

PREMESSO

- che l'INAIL – Dipartimento di Igiene del Lavoro (DIL) ha predisposto, nell'ambito del Piano di attività della ricerca 2013-2015, la linea di ricerca P12L03 "Ottimizzazione delle metodologie di laboratorio per la stima dell'esposizione occupazionale e della popolazione agli isotopi del radon (^{222}Rn e ^{220}Rn) e ai loro prodotti di decadimento", di competenza del Dipartimento di Igiene del Lavoro e la cui responsabilità scientifica è della dott.ssa Rosabianca Trevisi;
- che la su citata linea di ricerca P12L03 prevede la stima di indicatori costo/efficacia in regioni italiane con livelli di radon medi regionali elevati identificabili come aree a forte pressione ambientale, e in quelle con livelli medi regionali medio-bassi (quali Calabria, Puglia), oltre che l'identificazione di interventi tecnici di riduzione del radon indoor idonei ad ottemperare i futuri limiti di riferimento.
- che l'Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" svolge attività di ricerca inerenti la radioprotezione, l'implementazione di interventi tecnici di riduzione del radon indoor in edifici e la progettazione di sistemi di controllo automatizzati real-time post bonifica radon.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente accordo, le Parti, al fine di perseguire obiettivi comuni di ricerca, si impegnano ad una collaborazione scientifica, concernente i seguenti temi di ricerca:

- identificazione di ambienti di lavoro a rischio da radon e messa a punti di idonei interventi di bonifica;
- messa a punto di nuove metodologie di misura di radionuclidi naturali in matrici di varia natura;
- stime dell'esposizione della popolazione alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, mediante la progettazione e la realizzazione di campagne di misura del radon indoor, del toron indoor e del rateo di dose gamma in aria.

Fanno parte integrante dell'oggetto della presente Convenzione senza oneri di spesa anche l'eventuale partecipazione congiunta a progetti di ricerca nazionali o internazionali e l'eventuale organizzazione di eventi formativi o di carattere scientifico quali convegni, giornate di studio, workshop ecc.

Art.2

Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici delle attività previste nel presente accordo sono:

- per l'INAIL, Dipartimento di Igiene del Lavoro, la Dott.ssa Rosabianca Trevisi;
- per l'Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", la Dott.ssa Anna Paola Caricato.

In caso di sostituzione del Responsabile Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile Scientifico subentrante.

Art. 3
Diritti sui prodotti

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

Entrambe le Parti potranno utilizzare e sfruttare le conoscenze ed i risultati delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente.

Art.4
Oneri economici

Tutte le attività oggetto del presente accordo non comportano oneri economici reciproci tra le Parti.

Art.5
Durata

Il presente accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6
Impegni assicurativi

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall'accordo medesimo.

Art.7

Sicurezza sul lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale in servizio presso gli Istituti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 8

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto del contratto stesso, secondo quanto stabilito dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

Art. 9

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma

Art. 10

Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.4 della tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente

Roma,

Per l'Università del Salento

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e
Fisica "Ennio De Giorgi" *
Prof. Giorgio Metafuno

Per l' INAIL

Il Direttore ad interim
Dipartimento di Igiene del Lavoro *
Dr. Sergio Iavicoli

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.